

Pubblichiamo le parti più rilevanti della Sentenza del Tribunale Militare con cui Dosse Gerhard è stato condannato all'ergastolo.

	
TRIBUNALE MILITARE DI TORINO	
CONTUMACE	
N. 03/07 Reg. Sent. Data del deposito 19 GEN. 2007	
Proc. N. 620/03 R.G.N.R. Proc.N. 99/2005 R.G.U.D.	
Il Tribunale militare di Torino, composto dai Signori :	
1. Dott. Giancarlo Roberto BELLELLI	Presidente
2. Dott. Andrea CRUCIANI	Giudice
3. Cap. E.I. Dario RANIERI	Giudice militare
con l'intervento del P.M. in persona del dott. Paolo SCAFI e con l'assistenza dell'Assistente giudiziario Dott.ssa Monica DE PALMAS;	
all'udienza dibattimentale 13 novembre 2006 nel processo n. 99/2005 R.G.U.D. nei confronti di DOSSE Gerhard , nato il 22.3.1909 a Fuerstenberg (Germania) e residente in Hasenkamp 6, 22880 WEDEL (Germania), contumace ,	
IMPUTATO	
del REATO CONTINUATO DI VIOLENZA CON OMICIDIO DA PARTE DI MILITARI NEMICI CONTRO PRIVATI ITALIANI (artt. 13 e 185 comma 1 e 2 c.p.m.g.; artt. 575 e 577 n. 2, 3 e 4, 61 n. 4 e 81 cpv, c.p.) per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso cagionato, quale Capitano delle Forze Armate tedesche, nemiche dello Stato italiano, senza necessità o, comunque, senza giustificato motivo ed agendo con crudeltà ed efferatezza verso le persone e con premeditazione, in concorso con altri soggetti successivamente deceduti, la morte di : 1. ABBO Germana; 2. ALESSANDRI Luigi; 3. FERRARI Alessandro, di anni 74; 4. FERRARI Erminia, di anni 40; 5. LEONELLI Alice, di anni 18; 6. MORESCO Giuseppe, di anni 27; 7. NAVONE Gerolamo, di anni 33; 8. ROSSELLA Leandro, di anni 18; 9. SCRIGNA Bartolomeo, di anni 43; 10. TOMATIS Adolfo, di anni 31; 11. VASILE Pietro, di anni 27; 12. VIAGGIO Iginio, di anni 22. Il 12 gennaio 1945, in Albenga (SV) - località Foce del Centa.	
difeso ed assistito di ufficio dall'Avvocato Tiziana SQUIZZATO, del foro di Torino;	
con l'intervento delle costituite parti civili :	
COMUNE di ALBENGA (SV), rappresentato dall'Avv. Gian Carlo SALOMONE;	
COMUNE di ARNASCO (SV), rappresentato dall'Avv. Nazzareno SICCARDI;	
COMUNE di VILLANOVA D'ALBENGA (SV), rappresentato dall'Avv. Claudio BOTTELLI;	
Emma RAVERA ed Alessandro TOMATIS, rispettivamente vedova ed orfano di Adolfo TOMATIS, rappresentati dall'Avv. Carlo MANTI.	
Tutti, difensori del Foro di Savona;	

LA CONTUMACIA

[omissis]

4. L'imputato

L'imputato DOSSE veniva dichiarato contumace all'udienza del 21.2.2006 e rimaneva in tale posizione durante tutto il processo.

5. Infruttuoso restava anche il tentativo di esperire una rogatoria internazionale disposta dal collegio ai sensi dell'art. 507 c.p.p. al fine di acquisirne la difesa personale dell'imputato in merito al quadro probatorio emerso al termine dell'istruttoria dibattimentale.

In proposito, la richiesta di rogatoria indirizzata all'autorità tedesca ha anche offerto alla difesa di DOSSE una dettagliata ricostruzione del processo e degli elementi probatori acquisiti nel corso dell'istruttoria dibattimentale, mediante un lungo documento, al termine del quale e sulla base delle fonti di prova acquisite, sono state formulate n. 78 articolate domande.

6. L'imputato è stato rappresentato per il presente processo da un difensore nominato di ufficio dal Tribunale militare di Torino ed aveva la facoltà, in qualsiasi momento, di nominare un proprio difensore di fiducia.

7. Lo studio di Avvocati STANGE & KOLLEGEN (Johannes-Brahms-Platz 9 - 20355 HAMBURG) ha fatto pervenire al difensore d'ufficio (Avvocato Tiziana SQUIZZATO, del foro di Torino) un documento nel quale si dichiara di aver assunto la difesa di DOSSE in base ad una allegata procura, sottoscritta dall'imputato il 27 marzo 2006.

8. Peraltro, la nomina del difensore di fiducia nelle predette forme, anche a prescindere da un apparente mancato riferimento del mandato difensivo conferito alle imputazioni contestate davanti all'autorità giudiziaria militare italiana, non è ammissibile. Infatti, la legge 9 febbraio 1982, n. 31, ha dato attuazione alla "Direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (*Richtlinie 77/249/*

EWG des Rates vom 22 März 1977 zur Erleichterung der tatsächlichen Ausübung des freien Dienstleistungsverkehrs der Rechtsanwälte) ed, in particolare, per la parte che qui interessa, all'articolo 5 della Direttiva. L'art. 9 della legge n. 31/1982 richiede, per l'abilitazione di un legale che sia cittadino di uno Stato Membro dell'Unione Europea all'esercizio dell'assistenza difensiva in un procedimento giurisdizionale davanti all'autorità giudiziaria italiana, una formale comunicazione (che manca nel caso del presente processo) diretta al Presidente dell'Ordine degli Avvocati nella cui circoscrizione l'attività deve essere svolta. In mancanza di tale comunicazione, il professionista, anche se nominato difensore dell'imputato, non è abilitato a svolgere attività difensiva in Italia (Cassazione, Sezione 6, sentenza n. 5143 del 3.2.1998). Gli articoli 6 e 9 della legge n. 31 del 1982 prevedono, tra l'altro, che il difensore, oltre alle comunicazioni in questione, possa svolgere la sua attività in Italia soltanto "di concerto con un avvocato o procuratore iscritto all'albo ed abilitato all'esercizio della professione dinanzi all'autorità adita".

9. Con il predetto documento, l'avvocato STANGE segnalava anche che Gerhard DOSSE non avrebbe avuto conoscenza dell'esistenza di un processo a suo carico in Italia.

10. Il Tribunale militare di Torino ha proceduto in contumacia di DOSSE avendo accertato che al suo indirizzo attuale (Hasenkamp 6, 22880 Wedel) – già indicato nell'interrogatorio reso, in qualità di testimone ed in altro procedimento, davanti all'autorità giudiziaria tedesca nel 2003 e confermato successivamente non solo dalla Procura di Itzehoe ma anche nel documento proveniente dall'Avvocato STANGE – è stato notificato per due volte nel 2004 il plico postale contenente l'invito, tradotto in lingua tedesca, ad eleggere domicilio in Italia. Il plico è stato, tuttavia, sempre restituito dal servizio postale tedesco con dicitura "Da rispedire al mittente... non ritirata" (*"Zurück... nicht abgeholt"*) il 14.2.2004 ed il 21.5.2004. Per tale ragione, gli atti successivi sono stati notificati all'imputato DOSSE mediante consegna al difensore di ufficio nominato in Italia.

11. Al termine dell'istruttoria dibattimentale

(udienza del 3.4.2006) il Tribunale militare constatava che dalla documentazione proveniente dall'imputato, residente all'estero e rimasto contumace, risultava il suo interesse a difendersi personalmente.

Poiché tutte le parti avevano chiesto l'esame dell'imputato, il Collegio riteneva necessario accertare se l'imputato medesimo intendesse sottoporvisi, allo scopo disponendo con ordinanza procedersi per rogatoria all'incombente.

12. La rogatoria internazionale per ottenere assistenza giudiziaria internazionale veniva richiesta in via di urgenza [ai sensi dell'art. 4 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (Strasburgo, 20 aprile 1959) e dell'art. IV dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione ed inteso a facilitarne l'applicazione tra Italia e Germania (Roma, 24 ottobre 1979)], in relazione alla necessità di definire il primo grado di giudizio nei confronti di un imputato in età avanzata.

La rogatoria veniva, quindi, trasmessa (12.5.2006) in lingua italiana corredata da traduzione in lingua tedesca direttamente all'autorità giudiziaria competente per territorio (Tribunale di Itzehoe, del *Land* Schleswig-Holstein), dandone comunicazione al Ministero della Giustizia, DGAP-Uff. II ed al rappresentante italiano in EUROJUST, al fine di accelerare la cooperazione internazionale richiesta.

13. Con nota del 13.7.2006, il Presidente del Tribunale di Itzehoe trasmetteva comunicazione datata 28.3.2006 proveniente dal difensore nominato da DOSSE, Avv. STANGE (con studio in Johannes-Brahms-Platz 9 – 20355 Hamburg – Germania), il quale affermava che il suo assistito:

(a) non aveva mai ricevuto alcuna notizia di imputazione ovvero altra precedente comunicazione dal Tribunale militare;

(b) aveva ricevuto notizia del procedimento a suo carico soltanto dall'Avv. di ufficio Tiziana Squizzato, che il 19.3.2006 gli aveva indirizzato (al domicilio di 6 Hasenkamp – 22880 Wedel – Germania) un invito a contattarla;

(c) rifiutava l'assistenza dell'Avv. Squizzato, nei cui confronti mancava qualsiasi rapporto di fiducia;

(d) "non è disposto a dare qualsiasi tipo di informazione al tribunale finché non ha preso visione di tutti gli atti giudiziari, ai fini di potersi eventualmente difendere come si conviene".

14. Lo stesso difensore tedesco lamentava anche che l'istruttoria svolta nel presente processo non corrisponderebbe ai requisiti minimi richiesti dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e certamente neppure a quelli della giustizia italiana per lo svolgimento di un'azione responsabile da parte di un difensore di ufficio.

Il difensore Avv. STANGE, che allegava copia della procura rilasciata da DOSSE in suo favore, peraltro, non faceva pervenire alcuna indicazione sulla sua abilitazione al patrocinio davanti al Tribunale militare di Torino, ai sensi indicati della sopraindicata disciplina contenuta nell'art. 9 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, in attuazione dell'art. 5 della Direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977.

[omissis]

16. Circa la ipotizzata violazione del principio del giusto processo di cui all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, secondo la Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU):

(a) è ammissibile il processo in contumacia nei confronti di un imputato che ha rinunciato al suo diritto di comparire e di difendersi, purché tale rinuncia sia esplicita od implicita e fondata su di una base fattuale sufficiente, che escluda l'esistenza di un caso di forza maggiore;

(b) esiste una presunzione di conoscenza del processo a suo carico da parte dell'imputato che ha in modo univoco rinunciato al suo diritto a comparire in dibattimento.

Sulla ripartizione degli oneri probatori, inoltre, la Cassazione ha affermato che spetti al PM la dimostrazione della volontaria sottrazione alla conoscenza degli atti da parte dell'imputato, mentre la mancata conoscenza del procedimento a proprio carico è onere probatorio per l'imputato.

17. Nel caso di specie, l'imputato DOSSE è stato messo in condizione di conoscere l'esistenza del procedimento a suo carico e di esercitare i suoi diritti di difesa ma non ha inteso ritirare la corrispondenza trasmessagli al riguardo dall'autorità giudiziaria italiana a mezzo postale.

Si deve escludere che il plico raccomandato non sia pervenuto al corretto indirizzo postale dell'imputato, non solo perché ripetutamente accertato

dalla competente polizia tedesca ma perché l'imputato vi ha ricevuto anche le successive comunicazioni del difensore di ufficio italiano.

Neppure vi è elemento alcuno per ritenere che il plico postale possa non essere stato ritirato per causa di forza maggiore, dal momento che tali circostanze non sono state neppure allegate dall'interessato, così come nessuna circostanza è stata allegata od altrimenti acquisita agli atti per fornire almeno un inizio di prova dell'esistenza di circostanze che sfuggano alla capacità di controllo dell'imputato ed abbiano potuto determinare la sua assenza al processo.

L'imputato ha anche interloquuto con il suo difensore d'ufficio in merito al processo a suo carico pendente, sia pure rifiutandone gli uffici.

18. Il diritto di difesa dell'imputato si esercita nelle forme previste dal codice di procedura penale e, nel caso contestato, della legge n. 31/1982 sopra richiamata, la cui legittimità costituzionale e conformità ai principi rilevanti della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo non è contestabile per le ragioni sopra indicate.

Pertanto, una volta escluso ogni ragionevole dubbio sul fatto che l'imputato sia stato messo in grado di acquisire una effettiva conoscenza del processo a suo carico, non è più esigibile un'ulteriore attività di verifica da parte dell'autorità giudiziaria precedente.

19. Il Tribunale non può esimersi dall'osservare la singolarità della situazione per la quale la difesa di un imputato accusato dei più efferati crimini commessi sotto le mentite spoglie della giustizia militare di guerra si dolga oggi di un processo penale regolato secondo il codice di rito comune in conseguenza delle forme ordinarie di una giustizia militare di pace che ampiamente soddisfa i parametri stabiliti dalla CEDU.

20. Ed invero, avrebbero piuttosto dovuto ragionevolmente dolersi le altre parti processuali in punto di osservanza dei diritti dell'uomo, tenuto conto del decorso di oltre sessanta anni dal fatto, che non può rendere ragione del diritto delle vittime ad ottenere riparazione per i danni subiti, così come non può soddisfare l'interesse pubblico ad assicurare tempestivamente alla giustizia i prin-

cipali responsabili per i fatti del massimo allarme sociale previsti dalla legge penale.

Le ragioni storiche di tale ritardo sono, tuttavia, estranee all'esercizio della funzione giurisdizionale ed ampiamente ricostruite, da un lato, nella relazione del Consiglio della Magistratura Militare del 23.3.1999 e nel documento approvato dalla Commissione Giustizia della Camera dei deputati il 6.3.2001 (XIII legislatura), che lo hanno riferito a scelte politiche; d'altro lato, le ralezioni della "Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazi-fascisti" dell'8.2.2006 (XIV legislatura), hanno attribuito il ritardo in questione alla condotta di taluni magistrati militari.

21. Il giudice militare di merito è stato adito nelle forme di legge ed in osservanza al principio costituzionale della obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost), unitamente al quale va tenuto conto della natura imprescindibile dei più gravi crimini di guerra previsti dalla legge penale militare di guerra.

Sotto tale profilo, pertanto, nessun sindacato è dato al giudice sull'opportunità od inopportunità di esercitare l'azione penale negli anni duemila anziché negli anni quaranta, così come sulle ragioni per le quali i provvedimenti di clemenza adottati dal legislatore italiano per facilitare la riconciliazione nazionale nel dopoguerra abbiano generalmente escluso dal loro campo di applicazione i cittadini stranieri, con la conseguenza che, invece, di tali benefici abbiano usufruito i concorrenti italiani di DOSSE nel medesimo reato.

[omissis]

LE PROVE

26. La tardività del processo rispetto alla vicenda contestata all'imputato ha condizionato la natura e la specie delle prove di cui è stata possibile la produzione e l'acquisizione durante la fase dibattimentale.

27. Il decorso del tempo ha necessariamente, per la sopravvenuta morte di tutti i testimoni diretti dell'evento, limitato la prova testimoniale

orale ad elementi di riscontro ed a vicende di contorno idonee, comunque, a dare atto del contesto in cui si svolsero i fatti in imputazione.

28. La prova documentale non può giovare di atti che sarebbero stati importanti per la ricostruzione della vicenda, come eventuali verbali e sentenze dello *Standgericht* presieduto dall'imputato in Albenga od altri documenti relativi all'imputato medesimo ed ai suoi concorrenti, tutti atti verosimilmente distrutti nel 1945 dalle Forze Armate tedesche in ritirata, in conformità agli ordini ricevuti.

La copiosa documentazione prodotta dal PM e dal CT, peraltro, si compone di elementi di valore storico atti a circostanziare i fatti e qualificarli giuridicamente in relazione agli elementi costitutivi dell'offesa militare in tempo di guerra; verbali di prove testimoniali assunti in altri procedimenti e processi; una sentenza resa in altro processo a carico di correi; deposizioni rese alla polizia giudiziaria; lettere ed altri documenti provenienti dalle autorità italiane e straniere dell'epoca dei fatti.

[omissis]

91. All'epoca dei fatti, Gerhard DOSSE, Capitano di complemento della Wehrmacht iscritto al Distretto Militare di Rostock, comandava il I Battaglione del *Grenadier Regiment 80* della *34 Infanterie-Division* (detta "*Rheinische*", perché reclutava nel territorio di Wiesbaden), comandata dal generale Theobald Hehnut LIEB.

La grande unità tedesca, assegnata alla zona in previsione di uno sbarco degli Alleati, a partire dalla tarda estate 1944 e fino alla Liberazione era insediata ad Alassio, da dove controllava la Liguria occidentale e parte della provincia di Cuneo. Tra l'autunno e l'inverno del 1944, la Divisione intraprese una serie di operazioni di rastrellamento di ampio respiro, allo scopo di eliminare la presenza delle formazioni partigiane attive nelle sue retrovie.

Il Reggimento, comandato dal Colonnello Nikolaus STANGE (cl. 1903) era, invece, insediato nella Villa Grock di Oneglia - Imperia.

92. Tra novembre 1944 ed aprile 1945, il Battaglione comandato da DOSSE era dislocato nel territorio di Albenga, ove operava con larga autonomia ed aveva vari distaccamenti, tra l'altro ad

Alassio, dove DOSSE risiedeva.

93. In qualità di comandante militare del territorio in questione, alle dipendenze di DOSSE operavano sia la *Ortskommandatur* che la *Feldgendarmerie* di Albenga.

Quest'ultima svolgeva operazioni di rastrellamento che coinvolgevano la popolazione civile sulla base delle liste di sospetti di attività anti-tedesca che venivano preparate grazie ad una rete di una quindicina di informatori.

I sospetti [identificati da Luciano GHIO] venivano, quindi, catturati da appartenenti alla *Feldgendarmerie* (GANDOLFO, CHIARLONE) e torturati per ottenere informazioni sui partigiani.

Spesso, i componenti della *Feldgendarmerie* si davano ad atti di saccheggio ed estorsioni.

94. La *Feldgendarmerie*, il cui Comandante era il maresciallo Fritz Friedrich STRUPP, ma agiva alle dirette dipendenze di DOSSE ("capo della gendarmeria da campo era... DOSSE", riferisce la polizia militare americana - f.620/1013), aveva sede in Albenga (al primo piano della Palazzina INCIS di via Trieste) e provvedeva agli interrogatori dei prigionieri custoditi nelle celle al piano interrato.

Al secondo piano dello stesso edificio si trovava il comando militare territoriale, la *Ortskommandatur* della *Wehrmacht*.

95. Le tecniche di interrogatorio comprendevano sevizie e torture di ogni genere, inferte sino allo svenimento dei prigionieri: calci, pugni, percosse con armi, bruciature con fiammiferi accesi inseriti anche nel naso e nelle orecchie, sigarette spente sul corpo, frustate a sangue con nerbo di bue, fratture di braccia e gambe (NANTE, CHIARLONE, GANDOLFO), strangolamenti ripetuti fino allo svenimento (CANEPA e RAVETTA), bruciamento dei baffi (SAPELLO), percosse sulla testa con un bastone (GERINI).

Alcune delle torture più gravi riferite nelle testimonianze agli atti sono:

- l'estirpazione di tutti i denti e delle unghie subita da Giovanni SCHIVO, padre del capo partigiano Bruno SCHIVO (detto "Cimitero"), ad opera di LUBERTI e STRUPP;

- l'amputazione dei seni e la violenza sessuale con una bottiglia perpetrata su Giovanna

VIALE (di anni 23), fidanzata dello stesso "Cimitero";

- l'asportazione di entrambi gli occhi al partigiano COLOMBO;

- l'inserimento di una baionetta tra il cranio ed il cuoio capelluto;

- l'inserimento di legnetti attraverso il naso e fino al cervello;

- l'amputazione di pezzi di naso e di orecchie a morsi.

Tutti i detenuti venivano torturati e quasi tutti uccisi (ASCHERO) e la teste MARCO riferisce di essersi salvata soltanto accettando di sposarsi con LUBERTI.

Le prolungate torture praticate provocavano sofferenze gravi ed acute e, anche dopo l'eventuale fortunata liberazione, la morte seguiva nel giro di poche ore (MONTANI).

Segni evidenti di torture (fratture degli arti superiori ed inferiori) furono rinvenuti anche sulle salme delle vittime massacrata alla foce del Centa, alcune delle quali erano state ammanettate con il filo spinato (NANTE, GANDOLFO).

La gravità delle sofferenze inflitte nei locali della *Feldgendarmarie* provocava "urla strazianti" ed induceva le donne al tentativo di suicidio per sottrarsi alle torture (VIVERI).

96. Con la *Feldgendarmarie* collaboravano anche cittadini italiani, tra i quali elementi della Brigata Nera di Savona "Felice Briatore", Luciano LUBERTI, che aveva studiato il tedesco presso la *Deutsche Schule* di Roma e dopo lo sbandamento seguito all'8.9.1943 si era arruolato con il grado di caporal maggiore nella Marina costiera tedesca, nonché tale Luciano GHIO, il quale ebbe un ruolo determinante nella cattura delle vittime del 12.1.1945. Dopo la guerra, LUBERTI e GHIO furono condannati dalla Corte di Assise di Savona per i fatti di Albenga.

97. Agli interrogatori procedevano membri della *Feldgendarmarie* e della *Ortskommadatur* ma anche collaborazionisti e, tra gli altri, Luciano LUBERTI, Luciano GHIO, il maresciallo Frits Friedrich STRUPP ed i Sergenti Johann Hans NÜS-SLEIN, Alfred FUCHS e Hugo VIEL.

98. STRUPP e LUBERTI sono ritratti in-

sieme, entrambi nella divisa dell'esercito tedesco, in una fotografia allegata agli atti (udienza 3.4.2006, f.319/15) e nella quale sono stati univocamente riconosciuti (ANDREIS, SALIMBENE).

D'altra parte, la stessa fotografia è chiaramente visibile, appesa alle spalle di LUBERTI, nel corso delle interviste registrate durante il programma della RAI "I vinti" (trasmesso in n. 4 puntate televisive nel marzo del 1997 ed acquisito nelle n. 2 videocassette agli atti, visionate dal Tribunale militare all'udienza del 3.4.2006).

nella fotografia, la persona ritratta in alto a sinistra è stata identificata nel maresciallo STRUPP, la cui mano destra è coperta da un guanto in maglia di ferro, del tipo usato dai macellai ed il cui impiego nei fatti in questione può soltanto essere agevolmente supposto.

In un'altra fotografia compaiono in identica posa LUBERTI e NÜS-SLEIN.

Alfred FUCHS, pur partecipando agli interrogatori, non faceva parte della *Feldgendarmarie* ma del Comando territoriale.

100. I processi ai prigionieri detenuti presso la *Feldgendarmarie* venivano celebrati dallo *Standgericht*, tribunale militare straordinario istituito in base agli ordini di guerra impartiti dagli alti comandi tedeschi ma che risulta aver funzionato sostanzialmente come giudice unico, poiché composto soltanto da un ufficiale (DOSSE), da un sottufficiale (STRUPP) che svolgeva le funzioni di pubblico ministero, nonché da un soldato della *Feldgendarmarie* in qualità di cancelliere.

LUBERTI ed il sergente FUCHS erano presenti come interpreti.

Lo *Standgericht* di Albenga si riuniva nell'"Asilo Ester Siccardi" (all'inizio di Viale Martiri fascisti) ove avevano sede anche le Brigate Nere e che si trovava a circa 100 metri dalla *Feldgendarmarie*. L'istruttoria era esclusivamente fondata sulle delazioni degli informatori dei tedeschi, sulle informazioni ottenute con le torture inflitte nei locali della *Feldgendarmarie*.

Gli imputati non avrebbero dovuto essere processati, perché non erano "appartenenti alle bande catturate in combattimento o dei quali è provata la partecipazione attiva al combattimento" e, ove ne

fosse stata accertata la collaborazione con i partigiani, avrebbero soltanto potuto essere adibiti al lavoro forzato.

Davanti allo *Standgericht* di Albenga i giudizi venivano condotti senza sentire testimoni, senza che gli imputati potessero seguirli conscientemente, senza la presenza del pubblico, senza l'assistenza di difensori ed esclusivamente in lingua tedesca (Sentenza Assise Savona).

L'interprete presente (LUBERTI o FUCHS), infatti, si limitava a tradurre le domande rivolte agli imputati e le loro risposte.

I processi duravano normalmente non più di 2-3 minuti per ogni imputato e le sentenze erano quasi sempre di condanna a morte. D'altra parte, uno *Standgericht*, in caso riconoscesse la responsabilità dell'imputato per attività partigiana, non poteva infliggere una pena detentiva ma soltanto una condanna a morte.

Invece, dopo il processo, ai condannati - ed ai loro parenti che successivamente chiedevano informazioni - era tenuto nascosto il reale contenuto della sentenza e veniva, invece, detto che sarebbero stati trasferiti a Savona per espriare brevi pene detentive ovvero che sarebbero stati avviati al lavoro in Germania.

Per rendere più credibile tale versione, prima di avviarli verso il luogo dell'esecuzione, ai condannati veniva infilato in tasca un biglietto con una scritta in tedesco, dicendo loro che si trattava del biglietto del treno per Savona.

A tarda sera i condannati, in gruppi di 10-15, venivano avviati in fila per due verso la foce del fiume Centa dove, dopo essere stati rinchiusi in un bunker, le sentenze venivano ivi eseguite personalmente da STRUPP, LUBERTI ("il boia di Albenga") e ZAMBIANCHI ("il vice-boia") con un colpo di pistola esploso alla nuca, appositamente illuminata da una torcia, dei condannati a morte e sui corpi ancora agonizzanti che erano caduti od erano stati trascinati od anche spinti a calci nelle fosse comuni venivano successivamente dirette raffiche di mitra, prima che le fosse fossero riempite. Altre esecuzioni avevano avuto luogo in diverse località ma con le stesse modalità.

Mentre n. 59 salme furono riesumate dalle n. 7 fosse comuni della foce del Centa tra il 6 e l'8 giugno 1945, nello stesso modo sarebbero state giustiziate un numero di persone di cui esistono stime diverse, che vanno sino alle non meno di

duecento riferite, per l'intera zona, dalle Autorità Alleate.

101. Risulta, quindi, che lo *Standgericht* di Albenga, sotto l'autorità di DOSSE, funzionasse sempre in violazione anche delle disposizioni normative tedesche vigenti e fosse normalmente presieduto dallo stesso DOSSE.

[omissis]

103. È stato, invece, direttamente provato che le n. 12 persone di cui all'imputazione furono giustiziate in seguito ad una sentenza pronunciata da DOSSE in qualità di Presidente, all'esito di un processo cui avevano preso parte anche STRUPP, LUBERTI e FUCHS (PANIZZA, BONAVIA e CHIARLONE).

È anche provato che DOSSE ebbe il ruolo di ideatore ed organizzatore del sistema di processi-farsa che, di fatto, consentivano di evitare l'intervento del generale LIEB, che risulta in precedenza non abbia consentito talune esecuzioni. Restavano, così, virtualmente possibili soltanto un ricorso al più lontano 75° Corpo di Armata (stanziato a Novi Ligure) ovvero la concessione di una grazia, provvedimenti, peraltro, resi impossibili dalla mancata comunicazione del reale tenore della decisione di condanna.

DOSSE conservava, inoltre, il controllo ed assumeva la responsabilità per tutte le esecuzioni delle pseudo-sentenze pronunciate.

[omissis]

105. Il 12 gennaio 1945, anziché essere condotti alla stazione ferroviaria per prendere il treno per Savona, come gli era stato fatto credere, vennero condotti alla foce del fiume Centa da militari tedeschi e collaborazionisti, tra i quali vi erano LUBERTI, ZAMBIANCHI, STRUPP e FUCHS.

La foce del Centa era interdetta alla popolazione civile perché allestita con difese necessarie a prevenire uno sbarco alleato. Qui le vittime erano state dapprima rinchiusi in un bunker e poi, fatte uscire una per volta, prima le donne, erano state uccise con un colpo di pistola alla nuca e sepolte in una delle n. 7 fosse comuni situate in prossimità del bunker.

In realtà, i civili giudicati e condannati a morte

da DOSSE in quella occasione erano stati n. 14 ma, mentre il parroco BONAVIA era stato successivamente graziato dal generale LIEB, PANIZZA era riuscito ad uscire di soppiatto dal bunker e, fortunosamente attraversato un campo di mine anticarro, a far perdere le proprie tracce. Entrambi hanno, così, potuto fornire testimonianza diretta del processo subito e delle drammatiche fasi dell'esecuzione degli altri condannati.

106. La "condanna" e l'esecuzione dei civili in questione non era stata un'azione condotta a titolo di rappresaglia.

Non risulta, infatti, che azioni partigiane siano state compiute nei giorni antecedenti la strage né fino a due giorni dopo la stessa.

D'altra parte, le stesse disposizioni superiori vigenti consentivano la presa di ostaggi solo per prevenire il compimento di atti di violenza contro le Forze Armate tedesche e non per reprimerli ("Ordine per la lotta alle bande" dell'Armata Liguria, in data 13.9.1944, §3 e §6; Ordine del Comandante in capo della 14^a Armata, in data 7.11.1944, §7).

107. Almeno n. 59 civili vennero passati per le armi in località "Marina", sulla riva sinistra della foce del fiume Centa sul mare Tirreno. Le vittime, tra le quali le n. 12 di cui al presente processo, furono dissotterrate ed identificate tra il 6 e l'8.6.1945 a seguito dell'apertura delle n. 7 fosse comuni scavate ad alcuni metri di profondità utilizzando i crateri aperti nel suolo dai bombardamenti aerei diretti contro la vicina ferrovia. di forma quadrata e dimensioni varianti tra i 3 ed i 6 metri di lato, disposte come dalla planimetria allegata al verbale delle operazioni di riesumazione.

108. Per i fatti di Albenga nel dopoguerra sono stati processati davanti ai tribunali ordinari soltanto taluni dei correi di nazionalità italiana (LUBERTI, GHIO, ZAMBIANCHI) le cui severe condanne vennero in parte eseguite.

DOSSE aveva, tuttavia, il completo comando e controllo sulle attività dei militari tedeschi e dei collaborazionisti nel territorio e, quindi, il suo ruolo è quello di maggiore responsabilità, perché: era Comandante militare del territorio di Albenga; da lui dipendeva la *Feldgendarmerie*, che aveva sede al piano inferiore dello stesso edificio della

Ortskommandatur; la durevole fedeltà di LUBERTI è sintomatica del rapporto di stretta subordinazione agli ordini diretti di DOSSE; aveva il controllo disciplinare sulle attività dei membri della *Feldgendarmerie* e risulta aver coperto le attività del correo STRUPP, Comandante della *Feldgendarmerie*; presiedeva lo *Standgericht* di Albenga.

LA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEI FATTI

(a) La giurisdizione militare

109. La contestazione dell'imputazione ed il conseguente radicamento della giurisdizione penale militare richiedono in primo luogo l'accertamento dell'applicabilità della legge penale militare di guerra.

Le disposizioni rilevanti all'individuazione dei presupposti oggettivi e soggettivi di codice penale militare contenute nel Libro I ("Della legge penale militare di guerra, in generale") del codice penale militare di guerra (c.p.m.g.), per le quali la legge penale militare di guerra è applicabile ai fatti commessi durante lo stato di guerra (art. 3 c.p.m.g.) e, generalmente, "nei luoghi che sono in stato di guerra" (art. 4 c.p.m.g.), anche nei confronti ai militari delle forze armate nemiche, quando uno dei reati contro le leggi e gli usi della guerra (artt.165-230 c.m.p.g.) sia commesso in danno dello Stato italiano o di un cittadino italiano (art. 13 c.m.p.g.) ed anche se il procedimento penale sia iniziato dopo la cessazione dello stato di guerra (art. 23 c.m.p.g.).

(a) L'esistenza di uno stato di guerra

110. A seguito dell'armistizio stipulato tra il Regno d'Italia e le Potenze Alleate il 3 settembre 1943 a Cassibile ed annunciato dal Maresciallo Pietro BADOGLIO il seguente 8 settembre del 1943, le forze armate tedesche presenti sul territorio italiano assunsero il controllo di fatto del territorio nazionale e vinsero con l'uso delle armi la sporadica resi-

stenza che, in mancanza di chiari ordini superiori, le poche forze armate del Regno d'Italia che non si erano sbandate avevano potuto loro opporre in Italia ed all'estero.

111. La presenza tedesca in Italia si trasformò, pertanto, da soggiorno autorizzato di truppe di uno Stato alleato ad occupazione militare da parte di uno Stato nemico, protrattasi sino alle date della liberazione progressiva ad opera delle forze della Resistenza e delle truppe Alleate, culminata nell'insurrezione generale dell'Italia settentrionale iniziata il 25 aprile 1945 e con la capitolazione delle forze tedesche e della Repubblica Sociale Italiana (R.S.I.) il successivo 29 aprile.

112. In tale contesto, l'uso della forza militare tedesca, quantomeno dall'8.9.1943 al 25.4.1945, nei confronti tanto delle forze regolari italiane quanto delle formazioni armate della Resistenza, assunse il carattere di un conflitto armato internazionale.

Come generalmente avviene in occasione di conflitti armati internazionali in situazioni di occupazione, al conflitto internazionale si associò un conflitto interno, non-internazionale, derivante dal sostegno dato dalla Potenza occupante ad una delle parti politiche interne.

113. Il 25 luglio 1943 il Re d'Italia aveva fatto arrestare Mussolini ma con singolare scelta ne era stata disposta la detenzione sulla cima del Gran Sasso, da dove era stato fatto evadere già il 12 settembre da un commando aereo tedesco, in un'atmosfera di cameratismo con gli stessi presunti carcerieri.

Così Mussolini, con l'appoggio tedesco, aveva potuto costituire nel Nord Italia la R.S.I. (cd. Repubblica di Salò) che, tuttavia, non assunse mai il carattere di uno Stato indipendente e sovrano.

Infatti, da un lato, il governo fantoccio di Salò non fu mai riconosciuto dalla comunità internazionale e, dall'altro, non ebbe neppure la sovranità interna, dal momento che il controllo del territorio della R.S.I. non fu mai effettivo, sia per lo stato di guerra civile che per l'effettivo potere esercitato dalle truppe di occupazione tedesca e la subordinazione alle stesse delle autorità fasciste (in questo senso, anche il Tribunale militare di La Spezia, sentenza n. 45 del 22.6.2005, strage di Sant'Anna di Stazzema, p. 173).

114. Da un punto di vista storiografico, le date di inizio della guerra civile non coincidono con i momenti più significativi della caduta del regime fascista, quali il voto di sfiducia a Mussolini contenuto nell'ordine del giorno Grandi approvato dal Gran Consiglio del fascismo, l'arresto di Mussolini e l'instaurazione del Governo BADOGLIO (24-25 luglio 1943), l'annuncio dell'Armistizio tra il Regno d'Italia e gli Alleati (8 settembre 1943) ma, piuttosto, con la formale costituzione del Comitato di Liberazione Nazionale (9 settembre 1943) ovvero della R.S.I. (annunciata da Mussolini già il 18 settembre del 1943 da Radio Monaco, fu fondata il 14 novembre 1943 dal Congresso del Partito Fascista Repubblicano con il "manifesto di Verona").

115. L'esistenza giuridica di un conflitto armato interno è, peraltro, oggetto di una consuetudine internazionale che è stata codificata nei termini previsti dal II Protocollo addizionale (Ginevra, 8.6.1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, che stabilisce la "protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali", integrando l'art. 3 comune alle quattro Convenzioni del 1949. Per l'art. 1 del II Protocollo, sussiste un conflitto interno quando sul territorio di uno Stato sia in atto un conflitto armato tra "le sue forze armate e forze armate dissidenti o gruppi armati organizzati che, sotto la condotta di un comando responsabile, esercitano su una parte del suo territorio, un controllo tale da permettere loro di condurre operazioni militari prolungate e concentrate". Non bastano, pertanto, a dar luogo ad un conflitto rilevante per il diritto internazionale umanitario le "situazioni di tensioni interne... disordini interni, come le sommosse, gli atti isolati e sporadici di violenza ed altri atti analoghi, che non sono considerati come conflitti armati".

116. Indipendenti dalle sue date di inizio e di termine, pertanto, il conflitto armato interno tra le formazioni armate della Repubblica di Salò e quelle partigiane (nelle quali erano confluite anche parte delle truppe regolari sbandate del regno d'Italia) esisteva con certezza al momento del fatto (12 gennaio 1945), come nel processo è emerso attraverso la documentazione delle attività spionistiche e militari condotte da appartenenti a formazioni armate della R.S.I. ai danni delle formazioni partigiane (quantomeno da considerarsi "gruppi armati

organizzati”, quando non costituite da appartenenti alle sbandate Forze Armate del Regno d’Italia).

(a) I fatti contestati

117. L’imputazione contestata e la conseguente, del tutto condivisibile, prudente strategia processuale del PM hanno circoscritto l’oggetto della prova ad un unico evento, in cui hanno trovato la morte tutte le 12 vittime condotte alla foce del fiume Centa il 12 gennaio 1945.

118. Le altre uccisioni che hanno avuto luogo nella stesso contesto storico di oppressione della popolazione civile nel territorio interessato dai fatti e nelle quali i protagonisti della vicenda processuale sono stati anche verosimilmente implicati, non hanno avuto accesso in contestazione ed attraverso la produzione di materiale probatorio, se non mediante informazioni atte a fornire un contesto ed una ragione all’ideazione dei processi-farsa ed alle modalità esecutive del delitto contestato.

119. Lo stesso può dirsi anche per gli ulteriori gravissimi reati che sono stati commessi nella *Feldgendarmarie* di Albenga (ad es., torture, trattamenti inumani, amputazioni) in violazione di norme imperative del diritto internazionale umanitario vigente anche prima delle Convenzioni di Ginevra del 1949, in base alla Convenzione de L’Aja del 18.10.1907.

120. Nessuna differenza in punto di diritto consegue nel presente processo dal fatto che nei rapporti tra la Germania e l’Italia fosse all’epoca dei fatti applicabile la precedente “Convenzione sulle leggi e gli usi della guerra terrestre” stipulata a L’Aja il 29.7.1899, che entrambi gli Stati avevano ratificato il 4.9.1900 (autorizzazione alla ratifica italiana con R.D. 9.12.1900, n. 504), non avendo mai l’Italia fatto seguire alla firma (18.10.1907) della Convenzione del 1907 la sua ratifica.

La Convenzione del 1899, infatti, vincolava le parti contraenti ed impartire alle proprie Forze Armate istruzioni conformi (art. 1) al “Regolamento concernente le leggi ed i costumi della guerra terrestre” annesso alla Convenzione e che prevedeva espressamente che “nessuna pena collettiva... potrà essere decretata contro le popolazioni per

fatti individuali di cui esse non potrebbero essere considerate come solidalmente responsabili” (art. 50).

Ne consegue che la Germania fosse tenuta ad osservare, anche indipendentemente dalla natura consuetudinaria delle norme di diritto internazionale umanitario, le disposizioni in questione per effetto della natura obbligatoria del Trattato stipulato a L’Aja nel 1899.

[omissis]

123. Sono stati processualmente accertati tutti gli elementi costitutivi che definiscono l’ambito di applicazione della fattispecie incriminatrice contestata e di cui all’art. 185 c.p.m.g.

124. Il fatto è stato commesso da un militare che, ancorché appartenente a Forze Armate straniere, è soggetto all’applicazione delle norme penali che sanzionano i reati contro le leggi e gli usi di guerra commessi contro lo Stato italiano od i suoi cittadini (art. 13 c.p.m.g.).

La qualità di militare, il grado ed il comando dell’imputato al momento del fatto sono state ricostruite nella relazione del CT e documenti allegati (parte dei quali acquisiti all’udienza del 3.4.2006).

125. Soggetti passivi sono stati degli inermi civili, che per lo Stato tedesco e le sue Forze Armate si qualificavano come “privati nemici... che non prendono parte alle operazioni militari (art. 185, co. 1, c.p.m.g.): “nemici”, dunque, nel solo senso di cittadini di altro Stato con il quale esiste un conflitto armato e non di “combattenti” o “belligeranti”, la cui nozione consuetudinaria richiederebbe requisiti di organizzazione, direzione, visibilità e reciprocità ovvero almeno (condizioni, peraltro, diverse da quelle di un’occupazione già in corso) che siano portate le armi (identico art. 1 dei regolamenti allegati alle Convenzioni de L’Aja del 1899 e 1907; vd. ora, art. 44 del I Protocollo addizionale del 1977 alle Convenzioni di Ginevra del 1949).

Nessun elemento di prova è stato acquisito per corroborare un eventuale coinvolgimento delle vittime in operazioni belliche delle formazioni partigiane che, peraltro, nel periodo e in luoghi in cui sono ambientati i fatti non sono risultate attive.

Operazioni partigiane non sono state rilevate nella zona né in date prossime antecedenti né, tanto meno successivamente, a titolo di rappresaglia per l'eccidio commesso dai tedeschi.

Dal processo è soltanto emerso che alcune delle vittime furono sospettate di fornire vitto ai partigiani ovvero di essere agli stessi vicini per ragioni di parentela od altra relazione affettuosa. Nessuna di tali relazioni od attività, peraltro, è in grado di modificare la qualificazione giuridica della posizione di protezione goduta dai civili in tempo di guerra e di corrispondente responsabilità penale per chi aggredisca il bene protetto dalla norma spaciale.

126. Il fatto, inoltre, è stato commesso “per cause non estranee alla guerra”, tenuto conto che anche la semplice ed illecita eliminazione fisica delle vittime civili ha avuto luogo nel contesto di operazioni militari ed allo scopo di opprimere la popolazione civile per mantenere più agevolmente lo stato di occupazione del territorio ovvero per soddisfare la malvagia indole persecutoria sia dei collaborazionisti italiani (in particolare, di LUBERTI, GHIO ed altri) che dei concorrenti militari tedeschi (DOSSE, FUCHS, STRUPP, NÜSSLEIN, VIEL ed altri rimasti ingoti).

127. Neppure il processo ha consentito di ritenere integrati gli elementi negativi della fattispecie astratta.

Non sussisteva al momento del fatto alcuna condizione di “necessità militare”, dal momento che nessuna rilevante attività partigiana era segnalata nella zona e le vittime non rappresentavano esse stesse un pericolo grave ed attuale per l'imputato e per le forze sotto il suo comando (TSM, 25.10.1952, Kappler), non potendosi ritenere a tal fine sufficiente una generica convenienza dell'eliminazione dei civili per le operazioni militari della Potenza occupante (CMA, 7.3.1998, Priebke).

Un “giustificato motivo”, inoltre, non potrebbe essere individuato in una generica ipotesi di rappresaglia, dal momento che di questa mancavano tutti i presupposti, per non essere seguito il fatto da alcuna azione dello Stato italiano in violazione del diritto internazionale e per difettare i requisiti della necessità e proporzione (in proposito, nel nostro ordinamento, art. 8 del R.D. 8.7.1938, n. 1415 – “legge di guerra”). Nè potevano gli ante-

cedenti del fatto essere configurati in termini di “presa di ostaggi” (essendo mancata qualsiasi pubblica offerta di rimmetterli in libertà a determinate condizioni) e neppure, il fatto stesso, quale lecita “punizione collettiva” nei termini di cui alla Convenzione de L'Aja del 1907 (art. 50), in difetto di una dimostrata responsabilità quantomeno solidale dei civili per fatti anche individuali.

D'altra parte, nessuna norma del diritto bellico tedesco avrebbe, comunque, autorizzato attività di rappresaglia a livello di un reparto inferiore alla Divisione (Tribunale militare di La Spezia, sentenza 22.6.2005, n. 45, Sant'Anna di Stazzema, p. 180s).

128. Il comportamento di DOSSE ha realizzato la condotta tipica, consistente nell'aver cagionato la morte delle n. 12 persone indicate in imputazione.

La circostanza che l'evento sia seguito ad una condotta complessa nella quale hanno necessariamente partecipato più concorrenti, non impedisce di ricondurre all'imputato la responsabilità principale per la verifica dell'evento.

Ed invero, senza l'attività di ideazione, organizzazione, direzione, comando, controllo e copertura assicurata da DOSSE non sarebbe stato possibile per nessuno degli altri compartecipi determinare l'evento, tenuto conto del contesto di rigida organizzazione e disciplina militare caratterizzante l'operazione delle forze militari e di polizia coinvolte.

129. È stato, altresì, provato che l'ordine criminoso eseguito alla foce del centa il 12 gennaio 1945 sia stato impartito personalmente dall'imputato nelle forme di una pseudo-sentenza di morte, pronunciata in qualità di Presidente dello *Standgericht* di Albenga.

Il contributo causale di DOSSE all'evento è stato, pertanto, determinante e condizionale della mera esecuzione della decisione di mettere a morte le vittime.

La mancanza della prova documentale rappresentata da verbali o da provvedimenti pronunciati dallo *Standgericht* è del tutto spiegabile con le contingenze belliche ed è, comunque, irrilevante di fronte al puntuale quadro probatorio altrimenti acquisito agli atti.

130. In mancanza di qualsiasi prova documen-

tale sull'attività dello *Standgericht* di Albenga, neppure nulla è risultato sulla eventuale conferma delle sentenze da parte del Comandante di reggimento convocante (Colonnello Nikolaus STANGE).

D'altra parte, l'immediata esecutività delle sentenze degli *Standgericht* poteva seguire alla loro deliberazione anche senza la conferma. Ed invero, il collegio giudicante godeva di un'ampia discrezionalità per sottrarre le proprie sentenze all'intervento od al controllo dell'autorità militare convocante, sostanzialmente sul semplice presupposto di una decisione unanime del collegio in tal senso (Decreto dell'Alto Comando dell'Esercito del 4.11.1939).

Tnuto conto della natura *de facto* monocratica del giudizio in Albenga, DOSSE poteva liberamente sottrarre le sentenze da lui pronunciate al controllo del superiore.

131. Ove, tuttavia, le sentenze in questione fossero state effettivamente confermate dal Colonnello STANGE, avrebbe potuto porsi al più un problema di concorso di quest'ultimo con DOSSE, in caso di consapevolezza del progetto criminoso complessivo.

La conferma della sentenza, invece, atto integrativo di efficacia della stessa, sarebbe inidoneo ad incidere negativamente sulla fattispecie contestata a DOSSE, dal momento che la decisione di conferma sarebbe stata erroneamente adottata sulla base della sentenza dolosamente preordinata da DOSSE.

Pertanto, una eventuale conferma resa da STANGE sull'erroneo presupposto di un regolare svolgimento del processo da parte di DOSSE, mentre non sarebbe stata perseguibile in difetto dell'elemento soggettivo, non avrebbe comunque potuto dare una patente di legittimità alla condotta dell'imputato.

132. Il rapporto causale tra l'esplosione di colpi di arma da fuoco che ha determinato la morte delle vittime e l'ordine criminoso impartito da DOSSE non è ragionevolmente dubitabile, attese le modalità con le quali è avvenuta la preparazione dell'esecuzione stessa: pur avendo condannato a morte gli imputati, DOSSE li aveva congedati sorridendo e, coerentemente con tale simulazione, il giorno dopo era stata comunicata alle vittime una

falsa sentenza per la cui inesistente esecuzione era stata anche simulata la traduzione alla stazione ferroviaria anziché al luogo di esecuzione della decisione criminosa.

133. Il concorso di persone, sotto il profilo oggettivo, è provato dal coinvolgimento nella condotta contestata dei diretti subordinati militari dell'imputato (Luciano LUBERTI, il maresciallo Fritz Friedrich STRUPP, i Sergenti Johann Hans NÜSSLEIN, Alfred FUCHS, Hugo VIEL) e di altri rimasti ignoti.

Per quanto connotate da autonomi tratti di brutale e disumana ferocia, le condotte dei militari tedeschi e dei collaborazionisti che operavano alle dipendenze dirette di DOSSE nella Palazzina INCIS e, tra tutte, quelle di STRUPP e di LUBERTI, come ricostruite nelle coerenti ed attendibili deposizioni in atti, non possono essere separate da quella del Capitano ("*Hauptmann*") DOSSE.

Ed invero, le azioni dei subordinati avevano luogo con modalità drammatiche e non occultabili per tutti i militari tedeschi che facevano capo al Comando di zona sito nella Palazzina INCIS, che erano testimoni quotidiani delle torture praticate e delle frequenti esecuzioni che erano dirette, conosciute e approvate da DOSSE, che nella sua qualità assicurava a se stesso ed ai correi l'impunità.

134. Le circostanze che i concorrenti di DOSSE siano stati giudicati in precedenza, siano deceduti ovvero siano rimasti ignoti, non incide in alcun modo sulla responsabilità individuale dell'imputato a titolo di concorso nel reato contestatogli e sulla conseguente riferibilità allo stesso dell'intera condotta complessivamente realizzata dai partecipanti.

135. La peculiarità della fattispecie concreta richiede un chiarimento sulla qualificazione giuridica dell'esercizio da parte di DOSSE del potere di amministrare la giustizia militare.

136. L'istituzione degli *Standgericht* era prevista da precisi ordini impartiti dalla superiore autorità militare tedesca per motivi identificati nell'esigenza, almeno parziale, di rispondere alle lamentele delle autorità della R.S.I. per gli abusi in precedenza commessi dalle truppe di occupazione. Lo stesso DOSSE avrebbe compiuto abusi di ogni

genere ai danni della popolazione civile sottoposta ed avrebbe agevolmente occultato le sue pregresse responsabilità, godendo della fiducia del Comandante della Divisione.

Con l'istituzione ed il funzionamento dello *Standgericht* di Albenga, l'imputato ha perfezionato ed ammantato di un velo di fittizia legalità le sue illecite modalità di oppressione della popolazione civile inerme, destinataria della protezione umanitaria secondo il diritto internazionale ed il diritto bellico tedesco ed italiano vigente.

137. È bene, peraltro, chiarire che nessun addebito viene mosso all'imputato per la sola istituzione del e partecipazione al tribunale di guerra che presiedeva.

Tale istituzione era, infatti, sicuramente necessitata dall'esistenza di un ordine non criminoso, emesso dalla competente autorità militare e nei presupposti della legge militare tedesca di guerra. DOSSE, inoltre, risulta aver avuto il grado e comando per partecipare con le funzioni di Presidente allo *Standgericht* di Albenga.

138. È, invece, il concreto funzionamento di tale tribunale nella vicenda in atti ad essere oggetto di censura, in quanto strumento e passaggio obbligato per l'esecuzione del piano criminoso dell'agente.

In termini causali, infatti, senza la copertura dell'attività dello *Standgericht*, DOSSE avrebbe dovuto (continuare a) direttamente mettere a morte le vittime predestinate, dovendo poi verosimilmente rispondere ai suoi superiori sia del crimine di guerra di omicidio di civili che di disobbedienza all'ordine di procedere mediante il tribunale di guerra.

L'istruttoria dibattimentale non ha lasciato residuare alcun dubbio sul fatto che quantomeno il processo militare di guerra a carico delle vittime in imputazione indicate abbia avuto luogo in violazione di norme essenziali di costituzione del giudice e di difesa.

Tali violazioni, inoltre, non hanno valore neutrale e, cioè, non possono essere in alcun modo lette come negligenza, anche grave, nell'osservanza delle forme processuali.

139. La disapplicazione di norme imperative regolanti, tra l'altro, la composizione del giudice, la presenza di un difensore, la lingua del processo,

la lettura e traduzione della sentenza, deve essere interpretata alla luce di tutte le altre circostanze del fatto.

Al riguardo, le condizioni e modalità del sequestro, della detenzione, della tortura, e della esecuzione dei civili, unitamente agli artifici decettivi ideati ed attuati (mancata comunicazione ai condannati ed a familiari e concittadini sul reale destino delle vittime), rendono univoco il significato del rito applicato da DOSSE nello *Standgericht* da egli presieduto, in termini strumentalmente dolosi rispetto all'evento oggi contestatogli.

140. È appena il caso di osservare che le modalità esecutive richiamate, con esclusione del processo-farsa, sono esattamente quelle che ricorrono nelle ipotesi di "sparizione forzata" che, anche in altri contesti storici ed anche in tempo di pace, hanno consentito, attraverso la catena causale sequestro-tortura-omicidio-mancata informazione, la eliminazione fisica delle vittime e la prolungata impunità degli autori di tali condotte, che ora sono divenute oggetto di specifica norma incriminatrice nell'art. 7, §1 (i) e §2 (i) dello Statuto di Roma della CPI ed anche negli artt. 2 e 6 della "Convenzione per la protezione delle persone dalle sparizioni forzate" (New York, 20.12.2006).

141. Se questa era la funzione dello *Standgericht* nel caso concreto e, cioè, di commettere crimini di guerra ed assicurarsene l'impunità, nulla poteva avere a che fare con l'esercizio del potere pubblico.

Lo *Standgericht*, quindi, non ha esercitato una funzione giurisdizionale e DOSSE non amministrava giustizia ma, piuttosto, dirigeva un'attività in veste di privato e, quindi, come tale e non come giudice deve essere chiamato a risponderne.

In altri termini, l'esercizio della funzione di giurisdizione penale militare di guerra al di fuori dei limiti della norma attributiva del potere al giudice penale, realizza una ipotesi di inesistenza dell'attività svolta per carenza di potere in concerto, spostando la prospettiva funzionale dal pubblico al privato e dal lecito all'illecito.

Non si vuole, peraltro, affermare che di per sé costituisca reato qualunque attività apparentemente giudiziaria ma giuridicamente inesistente, dal momento che, al fine di qualificare l'antigiuridicità del fatto in termini penali, occorrerà sempre

verificare che la condotta realizzata dal “giudice” che ha posto in essere l’atto inesistente corrisponda ad una fattispecie incriminatrice astratta, così come sarà necessario dimostrare l’esistenza dell’elemento soggettivo richiesto dalla stessa norma penale.

142. In conclusione, l’imputato non deve rispondere del delitto ascrittogli perché ha presieduto un tribunale militare di guerra che ha pronunciato una sentenza di condanna a morte a seguito di un processo regolato dal diritto vigente. DOSSE viene oggi giudicato come un militare che ha reso occasionale l’istituzione di un organo di giustizia per attuare un piano criminoso, compiendo atti *iure privatorum*, in nessun modo riferibili alla funzione pubblica che gli era stata affidata.

Rimossa la stessa esistenza di un atto giuridico degli effetti mortali verificatisi, deve ritenersi che nello *Standgericht* di Albenga DOSSE non abbia pronunciato una sentenza ma, invece, deliberato formalmente una risoluzione criminosa, così impartendo a suoi subordinati non un ordine di esecuzione di un provvedimento giurisdizionale ma un ordine criminoso di giustiziare dei civili innocenti, la cui morte ne è conseguenza diretta. DOSSE è, pertanto, tenuto a rispondere in sede penale ed a titolo individuale non di atti pubblici ma di atti illeciti compiuti personalmente.

(4) (c) L’elemento soggettivo

143. Il dolo intenzionale di produrre l’evento-morte si desume direttamente da tutte le modalità di macchinazione e preparazione della strage in contestazione.

La figura, peraltro, più sintomatica dell’elemento soggettivo dell’agente può agevolmente essere individuata nell’aver DOSSE regolato il funzionamento dello *Standgericht* in modo totalmente difforme dal diritto penale militare tedesco e tale da impedire la celebrazione di processi equi, sopprimendo anche ogni documentazione dell’attività “processuale” condotta in Albenga.

(4) (d) Il dolo di concorso

144. La compartecipazione a titolo di dolo degli altri concorrenti nel reato, con ruoli e contributi

causali diversi tra loro, è dimostrata dalla quantomeno entusiastica condivisione delle indicibili sofferenze fisiche e psichiche inflitte alle vittime in tutte le fasi della vicenda e sino al suo tragico epilogo ma anche dalla partecipazione di LUBERTI, STRUPP e FUCHS.

[omissis]

LE CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE

146. Nessuna causa di giustificazione può essere riconosciuta all’imputato.

147. L’adempimento di un dovere imposto da ordini superiori deve essere escluso, in primo luogo perché la circostanza è priva di rilievo di fronte alla natura criminosa dell’ordine.

Il principio dell’irrelevanza come scusante dell’ordine criminoso superiore, codificato negli atti istitutivi dei Tribunali di Norimberga e di Tokyo, è stato coerentemente affermato nella giurisprudenza dei Tribunali alleati stessi, codificato nei “Principi di diritto internazionale riconosciuti dallo Statuto e dalla sentenza del Tribunale di Norimberga” e ribadito negli Statuti dei Tribunali internazionali attuali, nei quali l’esecuzione dell’ordine può costituire al massimo circostanza diminvente della responsabilità.

148. Infatti, l’art. 8 dello Statuto del Tribunale militare internazionale di Norimberga [annesso all’Accordo tra le Potenze alleate per il perseguimento dei grandi criminali di guerra delle Potenze europee dell’Asse (Londra, 8.8.1945)] prevedeva il valore soltanto (eventualmente) diminvente ma non scusante dell’ordine superiore, sottraendo al giudice qualsiasi sindacato sulla manifesta illiceità dell’ordine, che era oggetto di una presunzione assoluta di manifesta criminalità per i crimini di guerra. Identicamente disponeva l’art. 6 della Carta del Tribunale internazionale per l’estremo oriente (Approvazione del Comandante supremo delle forze alleate in estremo oriente, 19.1.1946). Diviene, sotto questa luce, superflua ogni prova della consapevolezza nell’agente della manifesta criminalità dell’ordine e, quindi, è irrilevante an-

che l'insindacabilità putativa.

149. I Principî vennero, poi, adottati dalla Commissione di diritto internazionale delle Nazioni Unite nel 1950, dopo essere stati oggetto di conferma all'unanimità dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Il Principio IV prevede che: "Il fatto che una persona abbia agito per eseguire un ordine del proprio governo o di un superiore non la esime da una responsabilità di diritto internazionale, purché essa abbia avuto la reale possibilità di effettuare una scelta morale".

Poiché i Principî sono stati adottati soltanto a livello politico, non possono considerarsi giuridicamente vincolanti per gli Stati.

150. Tuttavia, tutti i Principî, incluso il Principio IV citato e con esclusione della parte del Principio VI relativa alla punibilità del crimine contro la pace di aggressione, sono stati incorporati successivamente negli Statuti dei Tribunali internazionali penali *ad hoc* costituiti con risoluzioni del Consiglio di Sicurezza (CdS) delle Nazioni Unite (NU) che, adottate ai sensi del Capitolo VII della Carta delle N.U., hanno effetto obbligatorio *erga omnes*.

Così anche nello Statuto del "Tribunale internazionale per perseguire le persone responsabili di violazioni gravi del diritto internazionale umanitario commesse nel territorio dell'ex-Yugoslavia dal 1991" (ICTY - art. 7) ed in quello del "Tribunale internazionale per il giudizio dei responsabili del genocidio e delle altre gravi violazioni del diritto internazionale umanitario commesse nel territorio del Rwanda e dei cittadini del Rwanda responsabili per il genocidio ed altre violazioni analoghe commesse nel territorio degli Stati confinanti, tra il 1 gennaio 1994 ed il 31 dicembre 1994" (ICTR - art. 6, §4).

Analogamente, anche nella codificazione delle norme applicabili davanti alle altre forme di giustizia penale internazionale od internazionalizzata fondata su Trattati od Accordi ovvero comunque stabilite sulla base di risoluzioni del CdS, sono state riprodotte norme di irrilevanza dell'ordine superiore dal contenuto equivalente.

Così, infatti, in: Statuto della Corte Speciale per la Sierra Leone (SCSL - art. 6, §4.) il fatto che un imputato abbia agito in esecuzione di un ordine

di un Governo o di un superiore (NON) esclude la responsabilità penale ma può essere considerato un'attenuante se la Corte Speciale ritiene che sia conforme a giustizia"); Regolamento n. 2000/15 dell'Amministrazione transitoria delle N.U. a Timor Est, che costituiva Collegi giudicati per reati gravi nella Corte distrettuale Dili, in vigore dal 6.6.2000 (UNTAET, Sezione 21: "Il fatto che un imputato abbia agito in esecuzione di un ordine di un Governo o di un superiore non esclude la sua responsabilità penale ma può essere considerato un'attenuante se un Collegio ritiene sia conforme a giustizia"); Camere straordinarie per il giudizio dei crimini commessi dai *Khmer Rossi* (Legge della Cambogia del 2.1.2001, art. 29: "il fatto che un sospettato abbia agito in esecuzione di un ordine del Governo della *Kampuchea* democratica o di un superiore non esclude la responsabilità penale individuale del sospettato").

151. Lo Statuto della Corte penale internazionale (Roma, 17.7.1998), tuttavia, non contiene una disposizione espressa al riguardo. L'articolo 31 dello Statuto di Roma (CPI) elenca le cause di giustificazione tipiche ma riserva alla Corte l'applicazione in giudizio di ulteriori circostanze desumibili dal diritto applicabile (art. 31, §3).

Per contro, lo Statuto del Tribunale Speciale per il Libano (in allegato al Rapporto del Segretario Generale delle Nazioni Unite al Consiglio di Sicurezza, S/2006/893 del 15.11.2006) non prevede espressamente alcuna causa di giustificazione e fa rinvio al diritto sostanziale del codice penale libanese limitatamente alle fattispecie incriminatrici rientranti nella giurisdizione *ratione materiae* ed all'elemento soggettivo, alla partecipazione ed al reato associativo (art. 2). Peraltro, i giudici del TSL sono dotati di potere normativo, così come già quelli dell'ICTY e del ICTR (art. 15 ICTY ed art. 14 ICTR), potendo essi stessi introdurre sia in via originaria che derivata eventuali norme, anche di natura sostanziale, attraverso le Regole di procedura e prova (art. 28, §1): "adottare regole di procedura e prova per la condotta della fase preliminare dei procedimenti, i processi e gli appelli, l'ammissione della prova, la protezione dei testimoni, delle vittime ed *altre materie opportune*".

152. La violazione del principio di legalità, per la genericità dell'elemento assunto a fonda-

mento del potere normativo fu contestata, senza successo, davanti alla Camera di Appello ICTY nel caso *Tadic* (*Appeal Judgement on Allegations of Contempt Against Prior Counsel Milan Vujin* del 27.2.2001).

153. In tema di adempimento del dovere derivante dall'obbligo di obbedienza all'ordine superiore militare, trova applicazione l'art. 40 c.p.m.p., norma abrogata (art. 22, legge 11.7.1978, n. 378) ma più favorevole rispetto all'art. 51 c.p., che è oggi applicabile anche ai reati militari.

L'art. 40 c.p.m.p. stabiliva la regola dell'ordinaria irresponsabilità del militare che eseguisse un ordine costituente reato (co. 2), prevedendo in via eccezionale la responsabilità anche dell'esecutore, per il caso che la criminalità dell'ordine fosse manifesta (co. 4):

“1. Per i reati militari, in luogo dell'art. 51 del codice penale, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

2. L'adempimento di un dovere, imposto da una norma giuridica o da un ordine di un superiore o di altra Autorità competente, esclude la punibilità.

3. Se un fatto costituente reato è commesso per ordine del superiore o di alta Autorità, del reato risponde sempre chi ha dato l'ordine.

4. Nel caso preveduto dal comma precedente, risponde del fatto anche il militare che ha eseguito l'ordine, quando l'esecuzione di questo costituisce manifestamente reato”.

154. La regola della normale scusabilità dell'ordine superiore vincolante si fondava sulla sostanziale inesigibilità giuridica di un comportamento diverso di fronte ad un conflitto di doveri (di obbedienza e di Liceità), con conseguente esclusione dell'elemento soggettivo intenzionale. Rispetto alla regola generale, l'eccezionale responsabilità conseguiva alla violazione del limite di manifesta criminalità dell'ordine, la cui abiettiva riconoscibilità da parte dell'agente imponeva un dovere opposto a quello di obbedienza e, cioè, di astenersi dalla condotta richiesta dall'ordine, che si doveva ritenere avesse perso il carattere di vincolatività per contrasto con norme imperative di legge. Tale disciplina era, quindi, anche sostanzialmente identica alla norma speciale oggi vigente, per la quale “il militare al quale venga impartito un ordine... la cui esecuzione costituisca comunque manifestamente reato, ha il dovere di non eseguire

l'ordine” (art. 4, co. 4, l. 11.7.1978, n. 382; CMA del 7.3.1998, Pirebke e Hass, §3.3.3.).

In termini correnti, può rilevarsi che l'ordine manifestamente criminoso avrebbe dovuto ritenersi inesistente perché emesso dal superiore in carenza di potere in concreto, per violazione dei limiti intrinseci della norma attributiva del potere e, dunque, la sua esecuzione si pone come fatto illecito autonomo da quello di chi ha dato l'ordine, che risulta inidoneo a fornire un fondamento giuridico agli atti successivi.

Tale regolamento del rapporto tra dovere di obbedienza e di legalità è, sostanzialmente, identico a quello adottato dal §47 del codice penale militare tedesco applicabile all'epoca dei fatti ed anche a quello contenuto oggi nell'art. 51 c.p. che, all'epoca, costituiva *lex generalis*.

155. D'altra parte, neppure risulta esser stato impartito nella vicenda in questione alcun ordine superiore di giustizia civili attraverso processi sostanzialmente inesistenti ma, anzi, è stato accertato processualmente che le vigenti disposizioni della legge penale militare tedesca avrebbero richiesto l'istituzione di uno *Standgericht* che assicurasse un nucleo minimo di diritti compatibili, per l'epoca e le circostanze, con un ragionevole esercizio della difesa.

DOSSE agì, pertanto, di propria iniziativa nell'idea ed esecuzione di un complesso piano criminoso, in totale deviazione dagli ordini ricevuti dietro i quali non può trovare, pertanto, alcun riparo.

156. La difesa ha chiesto il riconoscimento dell'esimente dell'adempimento del dovere imposto dall'ordine superiore, argomentando che le sentenze pronunciate da DOSSE sarebbero state soltanto firmate dall'imputato per poi essere confermate dai suoi superiori (pag. 65, trascrizione udienza 3.11.2006), secondo una scala gerarchica che gli sopraordinava il Generale LIEB (comandante della Divisione), il Feldmaresciallo KESSELRING (Comandante in Capo nell'Italia occupata) ed il *Führer* stesso.

Tuttavia, il codice penale militare di guerra tedesco prevedeva la possibilità che l'obbligo di conferma delle sentenze fosse derogato sostanzialmente a discrezione dello stesso *Standgericht* (§77). Inoltre, dal dibattito è emerso che nessuna neppure astratta possibilità di conferma delle sentenze da

una superiore autorità vi sarebbe stata, sia per la ravvicinata successione temporale dell'esecuzione rispetto alla condanna che per l'altrimenti non spiegabile condotta decettiva nei confronti dei condannati, ai quali neppure era possibile esercitare il diritto di appellarsi.

157. Al momento del fatto, gli ordini esistenti per DOSSE prevedevano che fosse costituito un Tribunale che doveva funzionare secondo le vigenti disposizioni di guerra.

L'assoluta mancanza di ordini conformi alla condotta criminosa tenuta dall'agente esclude ogni necessità di considerare la "manifesta criminalità" dell'ordine, poiché soltanto la condotta di DOSSE presentava caratteristiche illecite.

Neppure l'ulteriore argomentazione della difesa, econdo la quale l'imputato avrebbe esercitato atti comunque espressivi del potere sovrano del *Führer* e, per ciò stesso "di alto valore sociale" è degna di pregio.

Infatti, qualunque potesse essere il valore soggettivamente attribuito ad un crimine di guerra nella sfera volitiva dell'agente o del suo *Führer*, tale circostanza attiene soltanto ai motivi a delinquere ed è, quindi, irrilevante ai fini dell'accertamento della responsabilità penale, mentre potrebbe essere valutata in sede di riconoscimento delle circostanze.

Ciò che, invece, rileva in questa sede è l'oggettiva anti-giuridicità della condotta, derivante dalla sua assoluta e non controversa conflittualità con le norme di diritto internazionale consuetudinario e pattizio che, costituendo *jus cogens*, erano vincolanti anche per la Germania nazista e per i suoi agenti nella condotta delle ostilità, così come il conforme diritto penale militare di guerra tedesco ed italiano dell'epoca.

158. Per le modalità tutte di ideazione, preparazione ed esecuzione dei crimini in questione, non può neppure argomentarsi in favore di uno stato di necessità, ancorché putativo.

Non è stato, infatti, né acquisito né desunto da mezzi di prova né, tantomeno, riferita da alcuna parte l'esistenza di una situazione legittimante ad una reazione nei termini di cui all'art. 54 c.p.

DOSSE ha liberamente ideato e scelto di attuare il complesso piano criminoso accertato e nessun elemento di coercizione della sua volontà è emerso: nessun superiore lo ha minacciato di mali ingiusti per una diversa condotta, nessuna punizione risul-

ta essere stata comminata per condotte difformi da quella dell'imputato.

Per contro, le attività repressive concepite ed attuate da DOSSE prima dell'istituzione e del funzionamento dello *Standgericht* di Albenga pur essendo rimaste estranee al tema di prova in quanto non contestate, forniscono indizi valutabili ai fini delle condizioni soggettive in cui l'autore ha operato.

Al riguardo, è provato che DOSSE fosse stato incaricato dal superiore Generale LIEB di condurre indagini su abusi ed eccidi nei confronti della popolazione civile avvenuti nell'ambito della sua giurisdizione e che nessuna azione punitiva ne derivò.

Anche a prescindere dalla riferibilità soggettiva a DOSSE di tali fatti illeciti, che il comando di Divisione tedesco riteneva doversi accertare, nessun attuale pericolo di un danno grave alla propria od altrui persona avrebbe potuto essere ragionevolmente supposto, per la semplice richiesta ricevuta di accertare eventuali responsabilità, da parte di un agente modello in buona fede.

Ancor meno credibile appare una simile argomentazione se si tiene conto del fatto che, una reazione ad un eventuale timore per il mancato adempimento dell'ordine di accertare responsabilità di fatti progressi, avrebbe dovuto ragionevolmente indurre DOSSE ad astenersi dal compiere ulteriori abusi sulla popolazione civile, anziché ricercare mezzi più sofisticati per ammantare la sua condotta di legalità.

Non sarebbe, in definitiva, possibile espandere la portata di una norma eccezionale ad efficacia scriminante sino a farvi ricomprendere una minaccia putativa derivante da un generico timore fondato su un ipotetico ordine di giustiziare civili mediante processi-farsa: nessun ordine esisteva in tal senso ed esisteva, invece, un ordine di accertare violazioni delle leggi e degli usi di guerra commessi dalle truppe tedesche occupanti sotto il comando di DOSSE.

[omissis]

LA DETERMINAZIONE DELLA PENA

167. L'istruttoria dibattimentale ha accertato i fatti contestati che in sé e per le circostanze e modalità di commissione rivestono la massima gravità.

Tenuto conto delle caratteristiche tutte della vicenda storica e della qualificazione giuridica dei fatti, il concorso degli ordinari parametri di determinazione discrezionale della pena (art. 133 c.p.) è sottolineato nel contesto di una valutazione complessiva del fatto circostanziato, anche al fine di pervenire ad una valutazione ponderata della eventuale sussistenza di circostanze attenuanti.

(g) (i) Le circostanze aggravanti

168. È appena il caso di rilevare che il riconoscimento di anche soltanto una delle circostanze aggravanti contestate determina la pena dell'ergastolo in misura fissa, mentre il Tribunale ritiene pienamente raggiunta la prova dell'esistenza di tutte le aggravanti in questione.

169. La premeditazione (art. 577, co. 1 n. 3, c.p.).

Il piano criminoso dell'autore è stato particolarmente elaborato e di attuazione prolungata, essendo consistito in complessi ed articolati atti preparatori di natura informativa (rete di informatori), poliziesca (sparizione forzata, detenzione, trattamento inumano, tortura), para-giudiziaria (finti processi) ed esecutivi (finti trasferimenti, esecuzioni ed interramenti).

Tutte le attività di accurata predisposizione dei mezzi e delle modalità esecutive da parte di DOSSE, hanno richiesto un intervallo prolungato tra la deliberazione criminosa e la condotta, sia per il piano generale che per il fatto specifico contestato in imputazione (Cass. Sez. I, n. 201739/1995). Nel caso di specie, infatti, tra la sparizione forzata, il giudizio e l'esecuzione delle vittime, sono intercorse anche tre settimane.

La lunga mora, evidentemente indispensabile nel programma criminoso per assicurare la raccolta di informazioni con mezzi violenti ed accrescere lo stato di incertezza e terrore sia delle vittime che della popolazione civile dominata, avrebbe consentito a chiunque, pur nelle condizioni storiche concrete, di intervenire ovvero di omettere di portare ad ulteriori ed irreparabili conseguenze i primi atroci atti compiuti.

L'imputato, invece, denotando un'incrollabile risoluzione, ha mantenuto costante la decisione di assicurare l'evento morte attraverso il complesso meccanismo ideato, sino a realizzarlo appieno.

170. L'uso di mezzo insidioso (art. 577, co. 1 n. 2, c.p.)

La circostanza è integrata dagli espedienti accertati in giudizio e messi in atto per assicurare la sparizione, la detenzione e l'esecuzione delle vittime, ingannando esse stesse, così come i loro familiari e concittadini.

171. Le sevizie e la crudeltà (art. 577, co. 1 n. 3 in relazione all'art. 61 n. 4 c.p.)

La condotta è stata costantemente caratterizzata da mezzi violenti, decettivi e malvagi, nei primi atti orientati ad estorcere informazioni attraverso maltrattamenti e torture consumati nei locali dalle *Feldgendarmarie*, per le modalità del processo-farsa e per gli artifici per sviare l'attenzione dei condannati e dei loro cari e concittadini dal destino reale. Alle vittime sono state, pertanto, inflitte "sofferenze che oltrepassano i limiti del normale sentimento di umanità" (Class. Sez. III, 5.6.1985, Lombardo, in Cass. Pen., 1986, 1930; Cass. Sez. I, 7.3.1996, Flore, m. 204.071), così sottraendo l'evento al suo normale processo di causazione (Cass. Sez. I, n. 196417/1993 e n. 145246/1980).

172. Considerata la determinazione in misura fissa della pena perpetua per effetto delle aggravanti di cui all'art. 577 c.p., anche ove fossero state contestate ed eventualmente riconosciute, le ulteriori circostanze aggravanti ipoteticamente ravvisabili nel fatto ma non contestate (art. 61 n. 1; 112, co. 1, 2 e 3, c.p.) e per le quali, dunque, opera per questo giudice la preclusione di cui all'art. 522 c.p.p. non avrebbero prodotto alcun effetto in sede di determinazione della pena ma, piuttosto, di ricostruzione storica e del disvalore del fatto.

(g) (ii) Le circostanze attenuanti

173. Le attenuanti comuni (art. 62 c.p.).

Nessuna circostanza attenuante comune è ravvisabile nel fatto storico accertato.

[omissis]

197. La sussistenza della responsabilità penale per il reato continuato circostanzito contestato e l'inapplicabilità di qualsiasi attenuante comune o generica vincola il giudice nella determinazione della pena nella misura edittale fissa dell'ergastolo

(artt. 575 e 577 c.p.).

198. Dal momento che l'applicazione di qualsiasi altra pena al caso concreto avrebbe comportato un erroneo riconoscimento, disconoscimento o ponderazione di circostanze del reato, la pena concretamente applicabile all'imputato non può ritenersi sotto nessun profilo comminata per ragioni di esemplarità ma esclusivamente per motivi di legittimità e giustizia.

Infatti, poiché per la situazione di diritto in esame il legislatore stesso ha effettuato la valutazione sulla proporzionalità e la necessità della sanzione, anche ai fini di prevenzione generale e speciale, è sottratto al giudice il giudizio sull'equità della pena che è chiamato ad applicare, con riferimento ad ipoteticamente ammissibili pene sia inferiori che superiori.

È da ritenersi, infatti, pacifico nella giurisprudenza di legittimità che non possa avere applicazione al reato continuato l'istituto dell'aggravamento della pena perpetua con l'isolamento diurno da sei mesi a tre anni, previsto soltanto per l'ipotesi di concorso formale di reati (art. 72, co. 1, c.p.), anche a voler prescindere dalla giurisprudenza di merito che ritiene la specialità dell'art. 54 c.p.m.p. rispetto all'art. 72 c.p. con la conseguenza che, per i reati militari in precedenza puniti con la pena di morte (art. 1, legge 13 ottobre 1994, n. 589), si applica ora la pena fissa dell'ergastolo (Corte militare di Appello, Sent. 7.3.1998, Priebke, §3.3.15).

199. I crimini di guerra sono normalmente ritenuti imprescrittibili in diritto internazionale, anche se non può dirsi formata in proposito una norma consuetudinaria per difetto di una prassi univoca degli Stati come, a titolo meramente esemplificativo, è dimostrato dalla legislazione penale militare di guerra italiana (che oltre ai casi di reati punibili con l'ergastolo continua a prevedere il regime di prescrizione) e, soprattutto, dal ridotto numero di ratifiche e dalla conseguente mancata entrata in vigore delle Convenzioni sull'imprescrittibilità dei crimini di guerra e contro l'umanità delle Nazioni Unite (New York, 26 novembre 1968) e del Consiglio d'Europa (Strasburgo, 25 gennaio 1974).

200. Tuttavia, l'art. 29 dello Statuto della Corte penale internazionale riconosce l'imprescrittibilità dei crimini sottoposti alla giurisdizione della Corte (art. 5 Statuto) e, quindi, per quello che qui interessa, delle gravi infrazioni alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949.

Sotto tale profilo, la riconducibilità del reato accertato in questa sede nell'ambito del crimine di guerra di cui all'art. 8, §2 (a) (i) ("omicidio volontario") dello Statuto di Roma avrebbe, comunque, reso imprescrittibile il reato per effetto dell'ordine di esecuzione contenuto nella legge italiana di ratifica dello Statuto (legge 12 luglio 1999, n. 232).

201. Nel nostro ordinamento, tuttavia, l'applicazione della pena dell'ergastolo rende sempre



1.

Albenga. Le salme dei patrioti caduti alla foce del Centa riesumate e composte nelle bare in piazza San Michele il 10 giugno 1945, giorno del funerale celebrato dal Vescovo di Albenga, mons. Angelo Cambiaso.

imprescrittibile il reato, sottraendolo al regime estintivo per effetto del decorso del tempo, previsto dall'art. 157 c.p. soltanto per i reati puniti con la pena della reclusione.

Né, in contrario, potrebbe argomentarsi che per la fattispecie-base contestata (art. 575 c.p.) è prevista la pena temporanea della reclusione e che all'applicazione dell'ergastolo il giudice perviene soltanto per effetto del riconoscimento delle aggravanti contestate. Infatti, l'art. 157, co. 2, c.p. espressamente regola la fattispecie concreta che si definisce in

sentenza, stabilendo che per determinare il tempo necessario a prescrivere si tiene conto dell'aumento massimo stabilito per le circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria, così diventando indeterminato nel massimo il tempo necessario a maturare la prescrizione (conforme, Corte militare di Appello, Sent. 7.3.1998, Priebke, §3.3.15, conf. da Cass Sez. I, Sent. 16.11.1998).

[omissis]

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 ss c.p.p., 539 c.p.p.; 29 c.p.; 28 e 32 c.p.m.p.

DICHIARA

DOSSE Gerhard responsabile del reato continuato aggravato in rubrica ascrittogli e lo

CONDANNA

- (a) alla pena dell'ergastolo nonché all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed alla degradazione, oltre alle spese ed alle ulteriori conseguenze di legge;
- (b) al risarcimento del danno derivante da reato, da liquidarsi in separata sede, in favore delle costituite parti civili;
- (c) al pagamento di una provvisionale pari ad Euro 10.000 (diecimila) per ciascuna delle vittime del reato, da pagarsi alle parti civili che rappresentano le persone offese;
- (d) al pagamento delle spese ed onorari in favore delle costituite parti civili, che liquida complessivamente, in favore di ciascuna parte civile, nella misura di Euro 2.500 (duemilacinquecento), IVA e CPA compresi;

ORDINA

la pubblicazione della sentenza di condanna per estratto ed una sola volta, mediante affissione nei comuni di Torino ed Albenga nonché sul quotidiano "Il Corriere della Sera" ed altro quotidiano a maggiore diffusione nella Regione Liguria;

RISERVA

in giorni novanta il termine di deposito della motivazione.

Così deciso in Torino, 13/11/2006

Il Presidente estensore
Dott. G. Roberto BELLELLI